



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA



11 MAG. 2020

N. DI PROT.6111.....

ROMA,

RISPOSTA A NOTA DEL N.ALL. N.....

Oggetto: Misure finalizzate a regolare l'attività giudiziaria nel periodo dal 12 maggio al 26 luglio 2020 (art. 83, comma 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18).

Al Sig. Presidente della Sezione Gip-Gup
Al Sig. Presidente Aggiunto della Sezione Gip-Gup
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di assise
Ai Sigg. Presidenti delle sezioni civili, lavoro e penali
Ai Sigg. Magistrati togati e onorari delle sezioni civili, lavoro e penali
L O R O S E D I

A tutto il personale amministrativo
S E D E

e p.c.

Al Sig. Presidente della Corte
di Appello di Roma

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Roma

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Roma

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Al Sig. Presidente della Camera penale

Al Sig. Presidente della Camera civile

Al Sig. Comandante del Nucleo CC. del Tribunale

Al Sig. Dirigente del Commissariato di P.S.

Al Sig. Responsabile del servizio Sorveglianza
Varchi –
Polizia Penitenziaria

Ai Sigg. Rappresentanti Sindacali Unitarie
Ai Sigg. Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori

L O R O S E D I

Si trasmette , per quanto di competenza e per opportuna conoscenza,
la nota relativa all'oggetto.


La Dirigente amministrativa

Caterina Stranieri



Il Presidente Vicario del Tribunale

Antonio La Malfa





TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Il Presidente e la Dirigente Amministrativa



- visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;
- visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e in particolare l'art. 36 che ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 indicato nelle previsioni dell'art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020;
- visto il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28;
- visto il provvedimento organizzativo adottato ai sensi dell'art. 83 comma 6 decreto legge 8 marzo 2020 n. 18;
- viste le Linee Guida adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 26 marzo 2020;

considerato

che anche nella cosiddetta “fase 2” del rischio di contagio da Covid-19 le risorse umane a disposizione sono ridotte e limitate e che ciò limita fortemente l'operatività delle cancellerie, dell'attività giudiziaria, dei servizi di supporto e di quelli preposti alla sicurezza ed alla vigilanza;

che anche in questa fase, coerentemente a quanto previsto nelle linee guida del Presidente del Tribunale prot. 5273 del 20.4.2020, rimane necessario conciliare l'interesse primario alla salvaguardia della salute del personale, dei magistrati, degli avvocati e di tutti gli utenti e gli altri soggetti coinvolti nell'attività giudiziaria con l'esigenza di aprire allo svolgimento di una sia pur ridotta attività giudiziaria;

che tale considerazione comporta la necessità di ridurre le presenze negli uffici perlomeno nel periodo fino al 26 luglio 2020;

che ai sensi dell'art. 83 comma 7 del dl n. 18/2020 convertito in l n. 27/2020, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, i capi degli uffici giudiziari, d'intesa con il dirigente amministrativo, possono adottare misure per la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari e dell'orario di apertura al pubblico degli uffici e per la regolamentazione dell'accesso ai servizi previa prenotazione;

che al fine di ridurre la presenza degli ambienti giudiziari è opportuno prevedere la presentazione di alcuni atti con lo strumento della posta elettronica istituzionale anche per consentire la programmazione delle attività e la regolazione dei flussi in cancelleria nei mesi successivi;

che, al fine di contenere la circolazione fisica dei commessi e del personale amministrativo e al contempo di facilitare la consultazione delle comunicazioni che si ritiene saranno numerose, è opportuno altresì prevedere che le comunicazioni con

l'Ufficio del Pubblico Ministero avvengano via email agli indirizzi individuati e con indicazioni specifiche;

considerata l'esigenza di fare conoscere alle parti con congruo anticipo quali processi saranno trattati allo scopo di evitare che convergano in udienza le parti dei procedimenti che in realtà sono destinati ad essere rinviati;

che continuano a rimanere in vigore le disposizioni già adottate con l'obiettivo di contenere le presenze negli uffici (cfr. note prot. n. 3752 del 6 marzo 2020, allegato 2; prot. n. 3882 dell'11 marzo 2020, allegato 3; prot. n. 4057 del 13 marzo 2020, allegato 4) con gli aggiornamenti di cui al documento organizzativo adottato in data 20.4.2020 ai sensi dell'art. 83 comma 6 decreto legge 8 marzo 2020 n. 18;

che deve essere prorogata fino al 30 giugno 2020 la disposizione (prot.n.4283 del 20/3/2020 e successiva proroga del 15/4/2020) relativa alla possibilità di depositare al Tribunale per il Riesame gli atti di impugnazione (artt. 309-310-322 e 322 bis cpp) con lo strumento della posta elettronica certificata, anche ove l'impugnazione abbia ad oggetto provvedimenti adottati da altri Tribunali del distretto o dalla Corte d'Appello;

che le presenze disposizioni non si riferiscono alle sezioni Gip/Gup e alla sezione XI Misure di prevenzione per le quali, in considerazioni delle peculiarità degli affari trattati, sono state adottate specifiche misure;

d'intesa con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma quanto alle notificazioni dei decreti di citazione ex art. 550 c.p.p. dei procedimenti per i quali le comunicazioni alle parti non sono state effettuate;

dispongono quanto segue

Articolo 1. Deposito atti mediante pec

- a.** Al limitato scopo di consentire una trattazione più spedita dell'udienza si auspica l'invio tramite pec con congruo anticipo dei seguenti atti:
 - istanze, anche di revoca/sostituzione delle misure cautelari personali o reali
 - istanze di rinvio (evidentemente non derivanti da stato di salute sopravvenuto);
 - istanze di liquidazione;
 - nomine o revoca di difensore
 - richieste di rito alternativo;
 - memorie in cui si illustrano le eventuali questioni preliminari;
- b.** Nell'oggetto della comunicazione pec è espressamente indicato il numero di RG e Dib. del procedimento, la sezione, il nome del giudice o del presidente del collegio davanti al quale è in trattazione e la data dell'udienza.
- c.** I difensori che si avvalgono della trasmissione via pec dei predetti atti avranno cura di comunicarli con la stessa modalità agli altri difensori.
- d.** Nel caso in cui intende accogliere la richiesta di rinvio, il giudice può provvedere con decreto fuori udienza da comunicare alle parti.

- e. Gli atti pervenuti oltre le ore 13 dei giorni dal lunedì al venerdì saranno considerate pervenuti il giorno successivo; gli atti pervenuti oltre le ore 13 del sabato saranno considerati pervenuti il lunedì successivo.
- f. Il deposito degli atti di impugnazione presso la Sezione per il Riesame (XI sezione) sino al 30 giugno 2020 può avvenire anche via pec all'indirizzo riesame.tribunale.roma@giustiziacert.it. La presentazione avverrà con le modalità cronologiche di cui alla lettera e che precede, nonché secondo le seguenti specifiche tecniche:
 - ogni impugnazione (reale o personale) è avanzata con distinta trasmissione a mezzo PEC;
 - l'istanza è trasmessa dal difensore legittimato esclusivamente tramite la propria casella PEC ufficiale risultante dal Reginde (coincidente con la PEC utilizzata per la ricezione delle comunicazioni);
 - è espressamente indicato nell'oggetto della PEC la natura dell'istanza, il numero del procedimento, il cognome e nome (o la denominazione per le persone giuridiche) dell'istante;
 - l'istanza, preferibilmente redatta su carta intestata del difensore, dovrà essere sottoscritta dal difensore medesimo con firma non digitale e successivamente scansionata unitamente agli eventuali allegati, opportunamente numerati ed indicizzati;
 - tutti gli atti dovranno essere inviati esclusivamente in formato PDF;
 - il difensore avrà cura di indicare nell'istanza il numero di pagine complessivamente trasmesse;
 - la cancelleria provvederà ad apporre il timbro di deposito sulla stampa degli atti.

Articolo 2. Richiesta di copie da parte dei difensori

- a. I difensori possono formulare le richieste di copia degli atti anche via pec all'indirizzo di posta elettronica certificata della sezione presso la quale pende il procedimento, indicando nella richiesta il numero di RG del procedimento, la sezione, il nome del giudice o del presidente del collegio davanti al quale è in trattazione e la data dell'udienza.
- b. Tenuto conto delle limitate risorse umane destinate a tali attività saranno trattate prioritariamente, oltre alle istanze riferite ai fascicoli sentenziati, le istanze riferite ai procedimenti fissati nei tre mesi successivi rispetto alla data di ricezione della richiesta stessa.
- c. Il funzionario quantifica l'importo dovuto, salvo i casi di ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato, e lo comunica con le stesse modalità al richiedente il quale provvede al pagamento telematico dei diritti (mediante PagoPa ovvero mediante F24 o F23).
- d. La stessa comunicazione viene inviata dalla Sezione all'Ufficio Copie, che verificata la prova dell'avvenuto pagamento invia la scansione di quanto richiesto.
- e. Le sentenze possono essere rilasciate anche dalle Cancellerie delle sezioni, qualora scansate.
- f. Le copie sono rilasciate esclusivamente via PEC.

Articolo 3. Trascrizioni dei verbali di udienza:

I verbali delle trascrizioni effettuate sono acquisiti dai difensori esclusivamente con accesso al portale via Lextel.

Articolo 4. Consultazione dei fascicoli

- a. Tenuto conto delle limitate risorse umane destinate a tali attività la consultazione dei fascicoli in Cancelleria deve essere preceduta da una richiesta di appuntamento via pec all'indirizzo della Cancelleria stessa in cui il difensore indica il numero di RG del procedimento, il nome del giudice davanti al quale è in trattazione e la data dell'udienza, nonché, ove possibile, il motivo dell'accesso e un recapito telefonico.
- b. Saranno trattate prioritariamente le richieste riguardanti i fascicoli sentenziati nonché i procedimenti fissati fino al 26 luglio 2020 e, a partire dal 15 giugno, i procedimenti fissati fino al 30 settembre e, dall'1 luglio 2020, i procedimenti fissati fino al 31 ottobre 2020.
- c. Gli interessati ricevono per via telefonica o telematica comunicazione del giorno e dell'orario in cui potranno presentarsi in Cancelleria, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle richieste, secondo il seguente calendario:
Lunedì e mercoledì sezioni I e VIII
Martedì e giovedì sezioni II e V
Mercoledì e venerdì sezioni VI e VII
Giovedì e lunedì sezioni X e Assise
Venerdì sezioni martedì IV e IX
- d. Il difensore all'ingresso ai varchi esibirà la comunicazione della cancelleria con la fissazione dell'appuntamento anche su supporto digitale.

Articolo 5. Comunicazioni via pec della cancelleria

I provvedimenti sottoscritti dai magistrati vengono scansiti al TIAP ed inviati ai destinatari via pec tramite lo stesso applicativo.

Articolo 6. Comunicazioni all'ufficio del pm:

- a. Le istanze urgenti e le relative richieste di parere sono comunicate all'ufficio del pubblico ministero da parte della Cancelleria esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della segreteria del pubblico ministero titolare del fascicolo: segr.cognome.procura.roma@giustizia.it con l'indicazione nell'oggetto della email del numero RG PM e la dicitura: URGENTE parere; la comunicazione si considera avvenuta alla lettura per cui all'atto dell'invio il mittente attiverà la relativa funzione;
- b. Le comunicazioni inerenti ipotesi di possibile aggravamento di misure sono comunicate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della segreteria del pubblico ministero titolare del fascicolo: segr.cognome.procura.roma@giustizia.it con l'indicazione del numero RG PM e la dicitura: URGENTE aggravamento nell'oggetto della mail; la comunicazione si considera avvenuta alla lettura per cui all'atto dell'invio il mittente attiverà la relativa funzione;
- c. La copia dell'atto di impugnazione dei difensori è comunicata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della segreteria del pubblico ministero titolare del fascicolo: segr.cognome.procura.roma@giustizia.it con l'indicazione del numero RG PM e la dicitura: impugnazione nell'oggetto della mail;
- d. I decreti di liquidazione emessi dai giudici sono comunicati esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della segreteria del pubblico ministero titolare del fascicolo: segr.cognome.procura.roma@giustizia.it con l'indicazione del numero RG PM e la dicitura: liquidazione; detto invio sostituisce l'attuale trasmissione di copia cartacea ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 TU Spese di Giustizia;
- e. I provvedimenti di differimento sono comunicati esclusivamente all'indirizzo di posta ordinaria movfascicoli.procura.roma@giustizia.it con l'indicazione del numero RG PM e la dicitura: rifissazione sezione XXX

- f. la ricevuta telematica (con la dicitura “esito accettazione: presa in consegna; esito consegna: non consegnata”) è prova dell’avvenuto adempimento per l’Ufficio di Cancelleria del Tribunale;



Articolo 7. Procedimenti di cui è confermata la trattazione e procedimenti differiti

I presidenti di sezione dovranno completare al più presto il calendario delle udienze da trattare fino al 26 luglio, secondo le esigenze della sezione ed i criteri già in precedenza stabiliti nelle linee guida in data 20.4.2020 (cfr. punto I n. 7 del documento organizzativo ex art. 83 comma 6 dl n. 18/2020).

Il calendario con l’indicazione dei procedimenti che saranno trattati nel periodo suindicato è tempestivamente comunicato, a cura dei presidenti delle singole sezioni, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria sad.mov.procura.roma@giustizia.it e all’indirizzo di posta elettronica certificata ruoloudienzapenale@ordineavvocatiroma.org.

Il predetto calendario è altresì pubblicato sul sito del Tribunale di Roma.

Richiamate le Linee guida prot. 5273 del 20.4.2020, sono trattati altresì i procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare anche eventualmente non ricompresi nel calendario perché pervenuti successivamente.

Con riferimento ai procedimenti di cui è confermata la trattazione, le parti onerate della citazione dei testi alla precedente udienza sono invitate a comunicare alla Cancelleria l’eventuale impedimento degli stessi testimoni al fine di consentire al giudice di disporre fuori udienza il differimento ad altra data.

Tutti i procedimenti non compresi nel calendario inviato sono differiti con comunicazione del rinvio effettuata secondo le forme di legge.

I presidenti curano, ove possibile, la trasmissione di un elenco dei procedimenti la cui trattazione è differita all’indirizzo di posta ordinaria movfascicoli.procura.roma@giustizia.it e all’indirizzo di posta elettronica certificata ruoloudienzapenale@ordineavvocatiroma.org, indicando il numero di RG PM, la data originariamente fissata per la trattazione e la data di rinvio.

Articolo 8. Udienze di prima comparizione

- a. I procedimenti fissati per le udienze cd di prima comparizione nel periodo fino al 26 luglio saranno rinviati con provvedimento adottato fuori udienza, ad esclusione di quelli con imputati sottoposti a misura cautelare o di sicurezza e di quelli la cui trattazione è stata già prevista nel calendario comunicato;
- b. La cancelleria del giudice trasmette all’ufficio del pubblico ministero (all’indirizzo di posta elettronica: sad.mov.procura.roma@giustizia.it) l’elenco dei procedimenti a citazione diretta ex art. 550 c.p.p. per i quali le notifiche alle parti non sono state effettuate, con le relative date di rinvio per i conseguenti adempimenti di notifica, di competenza del pm, in relazione alla nuova udienza.

Roma, **11 MAG. 2020**

Il Presidente del Tribunale
Antonino La Malfa



La Dirigente amministrativa
Caterina Stranieri